

**Etichettatura ambientale  
del packaging:  
gli strumenti CONAI**



## STRUMENTI E SERVIZI PER LE IMPRESE

# PENSARE FUTURO

Eco-Design per imballaggi  
sempre più sostenibili  
e riciclabili.



BANDO CONAI



E-PACK



ECO D-TOOL

PROGETTARE RICICLO


+



E-TICHETTA

GLI STRUMENTI CHE  
AIUTANO LE IMPRESE

# Continuo supporto alle imprese da parte di CONAI



**19/10/2020**

Lancio del tool interattivo **e-tichetta** a supporto delle imprese che necessitano di individuare i contenuti da inserire in etichettatura ambientale.

**28/10/2020**

Primo webinar della CONAI Academy e lancio della consultazione pubblica delle **Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi** fino al 30/11.

*Oltre 300 iscritti*

*Tavolo ristretto promosso con UNI, Istituto Italiano Imballaggio, Federdistribuzione e Confindustria*

*Più di 100 richieste di supporto e chiarimenti.*

**16/12/2020**

Secondo webinar della CONAI Academy e presentazione delle **Linee guida post consultazione.**

**10/02/2021**

Terzo webinar Q&A della CONAI Academy e presentazione dei **nuovi strumenti** messi a disposizione da CONAI.

**20/05/2021**

Presentazione delle **Linee guida per una etichettatura ambientale volontaria del packaging** e delle novità in arrivo.

[www.etichetta-conai.com](http://www.etichetta-conai.com)



### Gli strumenti a supporto delle imprese



#### Documenti

Leggi le Linee Guida e i documenti utili

8 DISPONIBILI



#### Checklist sulla responsabilità condivisa

Verifica le tue responsabilità



#### Tool E-tichetta

Identifica i contenuti dell'etichettatura ambientale

### Per approfondire



#### Good Ideas

Fatti ispirare dalle etichettature più virtuose

72 DISPONIBILI



#### Webinar

Guarda i webinar di approfondimento

16 DISPONIBILI

### Rispondiamo ai dubbi



#### FAQ

Trova qui le risposte alle tue domande

249 DISPONIBILI



#### Esperti di etichettatura

Accedi alla lista di esperti a cui richiedere una consulenza

121 DISPONIBILI

# L'iter legislativo

**11/09/2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n.116 del 3 settembre 2020

**26/09/2020**

Entrata in vigore del decreto n.116 (e di conseguenza, dell'obbligo di etichettatura)

**31/12/2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.183 del 3 dicembre 2020 (c.d. Milleproroghe) che prevedeva la sospensione "parziale" dell'obbligo di etichettatura fino al 31/12/2021

**21/05/2021**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n.69, che prevede la sospensione dell'intero obbligo di etichettatura fino al 31/12.2021, e la possibilità di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale fino a esaurimento delle scorte.

**30/12/2021**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL "Milleproroghe", che prevede la sospensione dell'obbligo fino al 30 giugno 2022.

**28/02/2022**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge Milleproroghe che prevede la sospensione dell'obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022.

# La nota del MiTE chiarisce i temi su cui vertevano i principali dubbi interpretativi

- 
- Soggetti responsabili
  - Etichettatura ambientale degli imballaggi neutri
  - Preincarti e imballi a peso variabile
  - Imballaggi di piccola dimensione, multilingua e di importazione
  - Imballaggi destinati all'esportazione
  - Ricorso al digitale





# L'approccio all'etichettatura ambientale: la disamina della norma

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

*\*opportunamente* → nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo.

*\*norme tecniche UNI applicabili* → caratteristica di **volontarietà**: qualora si voglia comunicare determinati contenuti, si devono adottare le norme UNI di riferimento...

**..QUALI?**

- ✓ **UNI 1043-1** -> Identificazione degli imballaggi in plastica costituiti da polimeri non previsti dalla Decisione 129/1997
- ✓ **UNI 10667-1** -> Identificazione degli imballaggi in plastica costituiti da polimeri provenienti da riciclo.
- ✓ **UNI 11469** -> Identificazione degli imballaggi multistrato in plastica.
- ✓ **UNI EN 14021** -> Autodichiarazioni ambientali volontarie.



C' CONAI

Etichettatura  
ambientale  
degli imballaggi

UNA LINEA GUIDA NATA PER AIUTARE LE IMPRESE

# L'approccio all'etichettatura ambientale: la disamina della norma

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi  
nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

*\*consumatore* → soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

*\*destinazioni finali degli imballaggi* → informazioni che comunicano il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



**Quindi quali imballaggi devono prevedere queste informazioni?**

- Imballaggi che tal quali sono offerti al **consumatore finale** in vendita o anche a titolo gratuito;
- Imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al **consumatore finale** in vendita o anche a titolo gratuito.



© CONAI

Etichettatura  
ambientale  
degli imballaggi

UNA LINEA GUIDA NATA PER AIUTARE LE IMPRESE

# L'approccio all'etichettatura ambientale: la disamina della norma

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

*\*produttori* → Solo relativamente all'apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l'obbligo è espressamente in capo ai produttori.

*\*decisione 97/129/CE* → la norma fa espressamente riferimento alla decisione 129/97/CE, e non ad altri riferimenti esistenti per l'identificazione dei materiali.



## Quali imballaggi devono prevedere queste informazioni?

Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al "consumatore", pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. **Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all'identificazione e classificazione** (primari, secondari, terziari, destinati al canale B2B o B2C).

# I contenuti dell'etichettatura ambientale: alcuni casi

## INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente) DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



Informazioni da riportare per ciascuna componente separabile manualmente

**Necessarie:** Informazioni da riportare secondo l'art. 219 comma 5 del decreto 116. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per la raccolta possono essere comunicate con modalità liberamente scelte, purché efficaci e chiare.

**Altamente consigliate:** Nei casi di imballaggi multicomponenti, indicare le singole componenti aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

**Consigliate:** Informazioni volontarie che possono aiutare il consumatore a effettuare una RD di qualità.

# I contenuti dell'etichettatura ambientale: alcuni casi

## INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



**Necessarie:** Informazioni da riportare secondo l'art. 219 comma 5 del decreto 116. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per la raccolta possono essere comunicate con modalità liberamente scelte, purché efficaci e chiare.

**Consigliate:** Informazioni volontarie che possono aiutare il consumatore a effettuare una RD di qualità.

# Alcuni esempi: imballaggio in acciaio



## BOMBOLETTE AEROSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA



BOMBOLETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
FE 40	PP 5	NECESSARIE
Acciaio o metallo	Plastica	
<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.</i>		

# Alcuni esempi: imballaggio in carta



## Esempio **ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA NON SEPARABILE MANUALMENTE**





# Alcuni esempi: imballaggio in carta

## Esempio SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO DI MERCI B2B





# Alcuni esempi: imballaggio in plastica multistrato

## SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLSTICA




SACCHETTO	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
7*	PP5	
RACCOLTA PLASTICA		NECESSARIE
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

\* Facoltativo: >LDPE + PP <  
Come da UNI 11469



# Alcuni esempi: imballaggio in vetro


## BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



BOTTIGLIA	TAPPO	CONSIGLIATE
GL 70	FE 40	NECESSARIE
Vetro	Acciaio o metallo	CONSIGLIATE
Bottiglia a rendere. A fine vita <b>RACCOLTA DIFFERENZIATA.</b>		
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>		

# Alcuni esempi: imballaggio composto a base alluminio

## BLISTER PER INTEGRATORI ALIMENTARI COMPOSTO, BASE ALLUMINIO + PLASTICA



<b>BLISTER</b>	CONSIGLIATE
<b>C/ALU 90</b>	NECESSARIE
<b>RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO</b> Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
<i>Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i>	CONSIGLIATE



<b>DOVE?</b>	<b>Scelta migliore</b>	<b>Su ciascuna componente separabile</b>	
	<b>...Se non è possibile</b>	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
	<b>...Se non è possibile</b>	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
<b>COME?</b>	<b>Modalità per comunicare l'etichettatura</b>	L'obbligo di etichettatura si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell'art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante: <ul style="list-style-type: none"><li>- canali digitali come App, QR code, codice a barre (per tutti gli imballaggi);</li><li>- documentazione associata al prodotto (bolla/documento di trasporto) o supporti esterni, anche digitali (nel caso di imballaggi neutri, in particolare da trasporto e semilavorati);</li><li>- siti web o schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita es. accanto alle informazioni sugli allergeni o con apposite schede informative poste accanto al banco (nel caso di preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione).</li></ul>	
<b>FORMATO E VISUAL (Linee Guida)</b>	<b>Grandezza caratteri</b>	Maggiore o uguale a 1,2 mm	<b>Mutuata dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13</b>  <b>UNI 11686 sulla Waste Visual Elements</b>
	<b>Colori</b>	blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato	

***Recepimento Direttiva SUP:  
lo stato dell'arte***



# Dalla strategia europea all'applicazione italiana: la cronologia

*16 gennaio 2018: la Commissione Europea adotta la [Plastic Strategy](#)*

- **Obiettivo:** ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica.

*2 luglio 2019: entra in vigore la [Direttiva europea sulla plastica monouso \(SUP\)](#)*

- **Obiettivo:** prevenire e ridurre l'impatto che determinati articoli in plastica monouso - in particolare quelli che più frequentemente vengono raccolti nelle campagne di pulizia - hanno sull'ambiente, specialmente marino, e sulla salute umana.

*31 maggio 2021: la Commissione pubblica le [Linee guida sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva \(UE\) 2019/904](#)*

- **Obiettivo:** garantire che gli Stati membri recepissero in maniera omogenea la Direttiva. Il documento, oltre a fornire una serie di esempi pratici, indica anche alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione della Direttiva, tra cui: **plastica, prodotto in plastica, prodotto monouso**.

*30 novembre 2021: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto di recepimento della Direttiva](#)*

- Entrata in vigore del provvedimento: **14 gennaio 2022**.

# Dalla strategia europea all'applicazione italiana: la cronologia

16 gennaio 2018: la Commissione Europea adotta la [Plastic Strategy](#)

- **Obiettivo:** ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica.

2 luglio 2019: entra in vigore la [Direttiva europea sulla plastica monouso \(SUP\)](#)

- **Obiettivo:** prevenire e ridurre l'impatto che determinati articoli in plastica monouso - in particolare quelli che più frequentemente vengono raccolti nelle campagne di pulizia - hanno sull'ambiente, specialmente marino, e sulla salute umana.

31 maggio 2021: la Commissione pubblica le [Linee guida sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva \(UE\) 2019/904](#)

- **Obiettivo:** garantire che gli Stati membri recepissero in maniera omogenea la Direttiva. Il documento, oltre a fornire una serie di esempi pratici, indica anche alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione della Direttiva, tra cui: **plastica, prodotto in plastica, prodotto monouso**.

30 novembre 2021: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto di recepimento della Direttiva](#)

- Entrata in vigore del provvedimento: **14 gennaio 2022**.

# Direttiva europea sulla plastica monouso (SUP)

La Direttiva individua come campo di applicazione quello dei prodotti costituiti in tutto o in parte da plastica, individuando specifiche misure volte a ridurre il consumo e l'impatto ambientale.

La Direttiva prevede una restrizione al consumo per specifici prodotti monouso in plastica, considerando che per tali articoli esistono e sono disponibili e accessibili delle alternative.

Gli oggetti di plastica monouso vietati entro il 2021:



Per altri articoli, sono previste invece ulteriori misure che mirano a limitarne l'uso e a migliorarne la gestione.



# Dalla strategia europea all'applicazione italiana: la cronologia

*16 gennaio 2018: la Commissione Europea adotta la [Plastic Strategy](#)*

- **Obiettivo:** ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica.

*2 luglio 2019: entra in vigore la [Direttiva europea sulla plastica monouso \(SUP\)](#)*

- **Obiettivo:** prevenire e ridurre l'impatto che determinati articoli in plastica monouso - in particolare quelli che più frequentemente vengono raccolti nelle campagne di pulizia - hanno sull'ambiente, specialmente marino, e sulla salute umana.

*31 maggio 2021: la Commissione pubblica le [Linee guida sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva \(UE\) 2019/904](#)*

- **Obiettivo:** garantire che gli Stati membri recepissero in maniera omogenea la Direttiva.

*30 novembre 2021: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto di recepimento della Direttiva](#)*

- Entrata in vigore del provvedimento: **14 gennaio 2022.**

# Linee guida di orientamento sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904

Il documento, oltre a fornire una serie di esempi pratici, indica anche alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione della Direttiva, tra cui:

- La definizione di **plastica**: comprende le plastiche biodegradabili e compostabili (le quali sono comunque oggetto di una definizione specifica), mentre esclude i polimeri naturali non modificati chimicamente, gli inchiostri, gli adesivi e le vernici.
- La definizione di **prodotto in plastica**: articoli costituiti in tutto o in parte da plastica, non prevedendo alcuna soglia minima accettata di plastica.
- La definizione di **prodotto monouso**: prodotto non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Per la definizione di imballaggi riutilizzabili e quindi non rientranti nella definizione di “*monouso*” si fa specifico riferimento alla norma tecnica UNI EN 13429 per i requisiti essenziali degli imballaggi riutilizzabili.

# Dalla strategia europea all'applicazione italiana: la cronologia

*16 gennaio 2018: la Commissione Europea adotta la [Plastic Strategy](#)*

- **Obiettivo:** ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica.

*2 luglio 2019: entra in vigore la [Direttiva europea sulla plastica monouso \(SUP\)](#)*

- **Obiettivo:** prevenire e ridurre l'impatto che determinati articoli in plastica monouso - in particolare quelli che più frequentemente vengono raccolti nelle campagne di pulizia - hanno sull'ambiente, specialmente marino, e sulla salute umana.

*31 maggio 2021: la Commissione pubblica le [Linee guida sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva \(UE\) 2019/904](#)*

- **Obiettivo:** garantire che gli Stati membri recepissero in maniera omogenea la Direttiva. Il documento, oltre a fornire una serie di esempi pratici, indica anche alcune importanti definizioni utili a definire il campo di applicazione della Direttiva, tra cui: **plastica, prodotto in plastica, prodotto monouso.**

*30 novembre 2021: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto di recepimento della Direttiva](#)*

- Entrata in vigore del provvedimento: **14 gennaio 2022.**

# Decreto di recepimento della Direttiva

**Alcune disposizioni del decreto di recepimento, rispetto a quanto delineato** nella Direttiva Europea e nelle Linee guida della Commissione, stabiliscono che:

- il perimetro di applicazione del decreto non considera prodotti in plastica i rivestimenti in materiale plastico che abbiano un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituiscano una componente strutturale principale del prodotto finito;
- con riferimento alla misura recante “Restrizione al consumo”, è previsto che, in specifiche circostanze, gli articoli oggetto della misura possano essere immessi al consumo anche se costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili.



- La Commissione Europea ha inviato un **parere circostanziato** al fine di evidenziare le incongruità tra la norma italiana e quella europea.
- L'Italia, se dovesse non ottemperare alle obiezioni e richieste della Commissione UE, potrebbe essere destinataria della procedura d'infrazione.
- Il **23 marzo 2022** risulta essere il termine ultimo entro il quale l'Italia potrà intervenire per introdurre eventuali modifiche al decreto legislativo di recepimento della Direttiva SUP.

**Grazie per l'attenzione!**

